



CAPITOLATO SPECIALE

per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della struttura comunale denominata "Bim Bum Bam" da adibire a nido d'infanzia e servizi educativi per bambini e ragazzi.

1° aprile 2022 – 31 marzo 2027.

CIG: 909534976E



Art. 1 Finalità della concessione

La concessione è finalizzata all'organizzazione, gestione ed amministrazione del servizio di Asilo Nido "Bim Bum Bam" nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio, definiti dalla normativa regionale, dalle leggi di settore vigenti e future, dal presente capitolato e dal progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.

Il Concessionario dovrà garantire per conto del Comune di Palau, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, il personale e le forniture necessarie al completo ed efficace funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria dello stabile, la gestione amministrativa in ordine all'introito, a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori. La struttura potrà ospitare anche altre tipologie di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli ambienti, nonché l'organizzazione delle rispettive attività, secondo una scansione oraria programmata, dovranno garantire la funzionalità dei diversi servizi e il rispetto della normativa vigente.

Art. 2 Oggetto della concessione

La concessione riguarda la gestione dell'asilo nido "Bim Bum Bam" sito in Palau in via Oristano snc, di proprietà dell'amministrazione comunale di Palau, autorizzato al funzionamento per una ricettività complessiva pari a n° 54 posti (bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi).

La presente procedura viene espletata secondo le disposizioni di cui all'art. 140 e ss del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento di servizi rientranti tra quelli di cui all'Allegato IX del Codice dei Contratti, nonché trattandosi di gestione in regime di concessione, ai sensi dell'art. 164 del citato Codice, e secondo quanto stabilito nel presente capitolato, impegnando l'aggiudicatario ad eseguire quanto in questi riportato e secondo quanto previsto da norme e regolamenti, anche se non espressamente citati, ma disciplinanti il servizio e la materia.

Per la gestione delle attività inerenti la concessione, il Comune di Palau mette a disposizione del Concessionario i locali necessari, ubicati in via Oristano (All.10 Planimetria).

Il Concessionario dovrà garantire, per conto del Comune di Palau, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa e sociale dell'asilo nido "Bim Bum Bam". In linea generale, dovranno essere assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) concorso con le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa;
- b) cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (superiore a 5 ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- c) stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

Art. 3 Parti del contratto e modalità di affidamento

Il contratto di concessione del servizio in oggetto sarà stipulato tra il Comune di Palau e la ditta aggiudicataria.

La concessione per la gestione del servizio in oggetto sarà affidata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs 50/2016 tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.) La procedura di gara sarà esclusivamente effettuata tramite procedura aperta con l'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici attraverso la piattaforma SardegnaCAT, a pena di esclusione dalla gara.

Art. 4 Utilizzo della struttura

Per la gestione del servizio verrà utilizzato l'immobile e le relative aree pertinenziali di proprietà comunale siti in Palau in via Oristano, idoneo ad ospitare contemporaneamente fino ad un massimo di n. 54 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi. Contestualmente alla consegna dell'immobile, verrà redatto apposito inventario, sottoscritto dalle parti, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, dei mobili, arredi ed attrezzature eventualmente già esistenti presso la struttura. Gli arredi ed attrezzature esistenti sono concesse in comodato d'uso gratuito. Per l'utilizzo dell'immobile per finalità diverse da asilo nido, per servizi innovativi aggiuntivi, il Concessionario dovrà acquisire il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, nonché procedere con le comunicazioni di legge per l'inizio attività. Rientra tra gli oneri del Concessionario la fornitura di attrezzature e arredi che dovessero risultare necessari oltre quelli già forniti dal Comune di Palau. L'immobile, quanto in esso contenuto ed annesso, e i beni mobili rimangono di esclusiva proprietà del Comune di Palau, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Art. 5 Durata della concessione

La durata del contratto è stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2027, o comunque dalla data di effettivo inizio del servizio. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli. Nelle more dell'espletamento di una nuova gara, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicazione dell'istituto della proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. Alla predetta scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. L'Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione stessa alla gara, esplicitamente accettano questa possibilità senza opporre riserve.

Art. 6 Estensione o contrazione del servizio

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si dovesse rendere necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà imporre alla ditta aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la ditta aggiudicataria non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 7 Canone di concessione e utenze

Il contributo pubblico, funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'art. 165 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, si sostanzia attraverso il pagamento delle utenze quali, luce, acqua e riscaldamento, nonché attraverso l'abbattimento del canone concessorio.

Il canone di concessione relativo all'immobile oggetto del bando è pari a € 2.173,50 (duemilacentosettantatre/50) al mese, oltre IVA di legge se dovuta, su cui si applica: una riduzione del 30%, stabilita dal comma 2 dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo mensile, da intendersi quale contributo pubblico indiretto, in termini di minore introito per il Comune e riferito all'intero periodo della concessione.

Un'ulteriore riduzione sul canone di concessione, nella misura del 75%, è applicabile se l'impresa aggiudicataria sarà disponibile ad inserire mensilmente un minore, presso il nido comunale, segnalato dal Servizio Sociale del Comune, senza nessun onere a carico delle famiglie degli stessi e del Comune.

Canone mensile Agenzia delle Entrate	Contributo pubblico indiretto -30%	Canone ridotto del contributo pubblico indiretto	Riduzione per inserimento gratuito 1 bambino -75%	Canone mensile minimo	Canone annuale minimo	Canone quinquennale minimo
€ 2.173,50	€ 652,05	€ 1.521,45	€ 1.141,09	€ 380,36	€ 4.564,35	€ 22.821,75

Art. 8

Importo a base d'asta e valore della concessione

L'importo a base d'asta, su cui verrà praticato il ribasso, è pari a € 578,34 (euro cinquecentosettantotto/34) oltre IVA di legge, per posto bambino mensile tempo pieno, calcolato sulla media storicizzata di occupazione pari a 24 bambini frequentanti, per n. 12 mesi all'anno, per n. 5 anni educativi.

L'importo complessivo presunto della concessione del servizio viene determinato in € 832.816,45 (euro ottocentotrentaduemilaottocentesedici/45) oltre IVA di legge al 5% e pertanto per € 874.457,27 (Euro ottocentosettantaquattromilaquattrocentocinquantesette/27) IVA di legge compresa.

Art. 9

Autorizzazione al funzionamento

Il concessionario si impegna ad eseguire i servizi oggetto di questo capitolato sotto osservanza delle norme di legge e regolamenti disciplinanti detti servizi ed a munirsi, entro 15 giorni dalla data di affidamento della concessione, di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative (sanitarie e commerciali) necessarie per ottenere l'autorizzazione al funzionamento, impegnandosi a farsi carico degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per garantire il mantenimento dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 23/2005 sarà cura del Comune rilasciare apposita autorizzazione al funzionamento. Se il Comune permette al concessionario di eseguire altre tipologie di servizi, come meglio indicato all'art. 1 di questo capitolato, l'autorizzazione al funzionamento dovrà essere richiesta negli stessi termini per ogni tipologia di servizio.

Art. 10

Prestazioni

Il concessionario deve garantire le seguenti prestazioni:

- servizio di cura, sorveglianza e igiene continuativa del bambino;
- svolgimento del progetto educativo e organizzativo che prevede attività educative e attività ludico-espressive;
- attività ricreative di grandi gruppi;
- gestione amministrativa e riscossione delle rette mensili;
- altre eventuali attività/servizi integrativi realizzabili in modo autonomo dal Concessionario (orario prolungato, aperture periodi festivi, ecc.), per i quali riscuoterà direttamente le relative tariffe, il cui importo è autonomamente determinato in sede di gara;
- apertura del servizio, nelle giornate del 15 agosto e della festa patronale;

- g) presentazione di relazione bimestrale sull'andamento del servizio per il responsabile di settore e della rendicontazione mensile delle presenze dei bambini frequentanti la struttura, allegando copia del registro delle presenze;
- h) elaborazione di un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la sezione;
- i) igiene e cura degli ambienti di vita dei bambini e degli spazi esterni ad essi destinati.

Art. 11

Modalità di esecuzione del servizio e rapporti di collaborazione

Il servizio di nido dovrà essere attivo per l'intero anno, dal lunedì al venerdì, sulla base di un calendario annuale concordato con il Comune di Palau e pubblicizzato al momento del bando annuale per le iscrizioni, nel quale può essere prevista la possibilità di sospensione nel periodo natalizio e pasquale (per un totale di n. 4 settimane). Il servizio asilo nido dovrà funzionare **per almeno** 37 ore e mezza settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 16:00, fatti salvi i miglioramenti che saranno proposti dal concorrente in sede di gara con il progetto-offerta, che costituirà elemento del contratto.

Nell'ambito degli orari sopra specificati, l'orario di permanenza del bambino al nido sarà concordato con la famiglia in relazione alle esigenze della stessa, a quelle prioritarie del bambino e a quelle del gruppo di bambini nel quale è inserito, e comunque non potrà essere superiore alle 10 ore, mentre potrà essere inferiore alle 5 ore purché comprensivo della fruizione dei pasti e/o del riposo pomeridiano.

Potrà essere prevista l'apertura del servizio al territorio per attività a carattere formativo e aggregativo, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e realizzare altre attività complementari, integrative e/o collaterali di socializzazione rivolte all'infanzia nel rispetto della normativa vigente. Il contratto di concessione consentirà inoltre al Concessionario la possibilità di offrire, quali servizi integrativi, il prolungamento dell'orario di apertura e l'erogazione del servizio anche in periodi che altrimenti sarebbero stati considerati di chiusura.. È necessario che i servizi aggiuntivi a quello di asilo nido, eventualmente inseriti e previsti dal Concessionario nella proposta progettuale, siano coerenti con i requisiti previsti dal regolamento regionale quanto all'età, al numero di destinatari, agli ambienti, alle organizzazioni delle attività da garantire, al personale, secondo una scansione oraria programmata non sovrapponibile o incompatibile con quella dell'asilo nido. Gli standard previsti, potrebbero essere modificati in conformità al mutare della normativa di riferimento. Il concessionario può avanzare proposte di eventuali modifiche o integrazioni alle metodologie o modalità di intervento, alle eventuali ulteriori attrezzature da acquisire, alle qualifiche del personale impegnato e a quanto altro indicato nel progetto presentato in sede di offerta.

Il Comune di Palau, comunica l'approvazione delle proposte presentate, ovvero i motivi del rigetto mediante nota scritta. Il concessionario collabora con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Palau all'attuazione dei programmi tesi alla corretta acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili per la programmazione ed il controllo delle attività oggetto degli interventi. Il concessionario, in tal senso, adotta l'eventuale modulistica proposta dal Comune ed ottempera alle disposizioni fornite. Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del settore socio-culturale, eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, ed in particolare le eventuali esigenze di interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile e sulle attrezzature concesse in comodato, al fine di realizzare una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. In caso di mancata segnalazione, le suddette evenienze, anche se non imputabili al concessionario, non potranno essere valutate ai fini della disapplicazione delle penali. Per garantire una gestione omogenea del servizio e la qualità della erogazione dello stesso, la programmazione annuale delle attività educative e ludiche, il loro svolgimento nonché la verifica dei risultati saranno operate in maniera integrata e coordinata, attraverso incontri periodici del personale ed attività congiunta di formazione e di aggiornamento, oltre che attraverso incontri con i genitori. La denominazione

del nido è unica e la sua determinazione è di esclusiva competenza comunale. Attualmente la sua denominazione è "Bim Bum Bam". La funzione di indirizzo e di controllo rispetto all'intera attività dell'asilo nido è esercitata dal settore socio-culturale del Comune di Palau. Il concessionario assicura la costante funzione di raccordo con il settore socio-culturale, mediante la designazione di un responsabile, con funzioni di coordinatore, cui l'Ente si rivolge per ogni genere di contatto riguardante lo svolgimento delle attività affidate in concessione.

Art. 12 Iscrizioni

Le domande di iscrizione al nido, sulla base di apposito bando pubblico, verranno raccolte dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Palau, che provvederà alla formazione della graduatoria di ammissione. L'attività di raccolta delle domande di iscrizione potrà essere, di volta in volta, totalmente o parzialmente delegata al Concessionario, sulla base della fornitura di puntuali indicazioni operative e di modulistica da parte del competente ufficio comunale. Tutte le competenze contabili e gestionali sono di pertinenza del Concessionario.

Art. 13 Altre tipologie di servizi aggiuntivi/migliorativi nella facoltà del concessionario

È facoltà del concessionario, e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia ed adolescenza, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa regionale. I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo possono essere:

- servizio pre e post-nido, cioè prolungamento dell'orario giornaliero e delle aperture settimanali;
- baby parking;
- ludoteca;
- altri eventuali servizi da programmare ed effettuare nei tempi di sospensione dell'attività ordinaria.

I servizi aggiuntivi, di cui sopra, potranno essere previsti e attuati, previa comunicazione e nulla osta del Comune di Palau. La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, a totale carico dell'utenza, verrà riscossa direttamente dal concessionario. Le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere preventivamente comunicate al Comune di Palau, unitamente agli elenchi degli iscritti. Per lo svolgimento delle attività, il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto attiene il servizio di asilo nido comunale. Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione di eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico del concessionario.

Art. 14 Servizio di pulizia e riordino dei locali

La pulizia dei locali dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili. La periodicità dei vari interventi non dovrà essere inferiore ai parametri sotto specificati:

- a) interventi giornalieri:
- spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc.) dei pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti;
 - lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;
 - pulizia e disinfestazione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante;

- svuotamento dei cestini e dei contenitori vari, in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (sapone, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.);
- b) interventi quindicinali:
 - lavaggio, pulizia e manutenzione di piastrelle e pareti lavabili con eliminazione di macchie, polvere, orme e ragnatele formate agli angoli delle pareti e dei soffitti;
 - pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l'edificio;
- c) interventi mensili:
 - pulizia accurata su accessori vari quali plafoniere, radiatori, ecc.;
 - lavaggio e pulizia di tutti i vetri delle finestre, comprese le intelaiature;
 - pulizia radicale di tutti i davanzali;
 - pulizia dei battiscopa;
- d) interventi annuali e alla consegna della struttura per fine attività:
 - pulizia di fondo di tutti i pavimenti e interventi generali di risanamento con prodotti idonei;
 - lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili, dei mobili e degli arredi insistenti sui locali oggetto del servizio.

Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura e a disposizione del personale. Ad aggiudicazione avvenuta, il concessionario deve produrre le schede tecniche e/o di sicurezza dei detersivi e detergenti indicati, al fine di garantire l'idoneità dei prodotti al particolare impiego al quale devono essere destinati all'interno del Nido.

Sono a carico del concessionario anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie, che potranno essere svolte anche avvalendosi di ditte esterne qualificate.

Art. 15 Manutenzione ordinaria

Il concessionario deve:

- effettuare le riparazioni di manutenzione ordinaria, compresa la tinteggiatura dei locali, qualora necessaria (secondo la definizione di cui all'art. 1609 del Codice Civile). Restano a carico del Comune di Palau gli interventi di manutenzione straordinaria, gli stessi dovranno essere puntualmente segnalati al Responsabile del settore socio-culturale e al Responsabile del settore LLPP;
- riparare i danni provocati da proprio personale su impianti, arredi e attrezzature e provvedervi con la massima sollecitudine, anche nelle more della definizione di eventuali contestazioni in ordine alla competenza delle spese da sostenersi;
- disinfestare e derattizzare le aree esterne ed interne anche nell'ambito delle procedure HCCP;
- provvedere alla manutenzione ordinaria del verde delle aree esterne del Nido comprendendo il prato, gli alberi e le aiuole al suo interno. Tutti gli interventi sono da considerarsi comprensivi della raccolta, l'allontanamento e l'avviamento a recupero dei rifiuti vegetali prodotti;
- avvalersi, per l'esecuzione di eventuali lavori, di aziende in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici. Qualora il concessionario non adempia agli interventi di propria competenza, il Comune di Palau si riserva la facoltà di provvedere direttamente, incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia, ed addebitando le spese sostenute al Concessionario, fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato. Il Concessionario dovrà tenere un registro sul quale saranno registrati tutti gli interventi di manutenzione effettuati.

Art. 16 Materiali e attrezzature

Il Concessionario deve provvedere direttamente alla fornitura del materiale di consumo personale dei bambini, nonché di ogni altro bene necessario attinente alle progettualità prevista, nello specifico:

- pannolini e bavaglino;
- materiale per l'igiene personale dei bambini;
- materiale per infermeria e pronto soccorso, adatti ai bambini;
- materiale didattico-pedagogico, giochi e giocattoli, occorrente per lo svolgimento delle attività compreso quello specifico per l'handicap, di quantità sufficiente, attinenti alle varie aree di sviluppo del bambino e a norma di legge. Dovranno essere rinnovati quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti;
- provvedere direttamente alla fornitura di cancelleria e materiale da ufficio;
- mantenere e implementare la dotazione di arredi, esterni ed interni, adeguati all'età dei bambini, a norma di legge, risultante dall'inventario, allegato al verbale di consegna dell'immobile, provvedendo alla loro sostituzione, in caso di guasti o rotture, con elementi delle medesime qualità e caratteristiche;
- mantenere gli arredi costantemente in buono stato e assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio.

Art. 17 Somministrazione dei pasti

La preparazione e somministrazione dei pasti per gli utenti dell'asilo nido avviene ad opera del Concessionario. L'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del Concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche autorizzate dall'ATS. In particolare, dovrà essere assicurato l'impiego di prodotti di prima qualità, il più possibile provenienti dal territorio, ed il più largo uso di prodotti biologici. Il Concessionario ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del pediatra di base e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza. In particolare, il Concessionario si impegna a rispettare eventuali esigenze di particolari regimi alimentari connessi a differenti appartenenze etnico-religiose e a non ostacolarne il libero esercizio.

Art. 18 Condizioni economiche

Come indicato nell'art. 7 del presente capitolato, al Concessionario è attribuito il comodato d'uso a titolo oneroso dell'immobile arredato e delle relative aree pertinenziali di proprietà del Comune di Palau. Sono, altresì, a carico del Concessionario le spese relative alle utenze telefoniche, della TARI e gli interventi di manutenzione citati nell'art. 15. Rimangono a carico del Comune di Palau le spese relative alla manutenzione straordinaria, le utenze di luce, acqua e riscaldamento. Per il Concessionario il corrispettivo sarà costituito dalla gestione funzionale ed economica della struttura affidata con acquisizione dei relativi ricavi per tutta la durata della concessione. E' esclusiva facoltà del concessionario l'attivazione di iniziative o progetti per l'ottenimento di contributi a sostegno della gestione del servizio e/o la promozione di servizi innovativi e integrativi.

Art. 19 Corrispettivo di concessione e relazione sui ricavi di gestione

Il corrispettivo in favore del Comune di Palau per l'espletamento del servizio e delle attività previste nel presente capitolato è erogato, a seguito di emissione di fattura digitale secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, secondo il seguente calendario:

1/5 del corrispettivo I anno di concessione	ultimo giorno del dodicesimo mese dalla data di affidamento definitivo
1/5 del corrispettivo II anno di concessione	ultimo giorno del ventiquattresimo mese dalla data di affidamento definitivo
1/5 del corrispettivo III anno di concessione	ultimo giorno del trentaseiesimo mese dalla data di affidamento definitivo
1/5 del corrispettivo IV anno di concessione	ultimo giorno del quarantottesimo mese dalla data di affidamento definitivo
1/5 del corrispettivo V anno di concessione	ultimo giorno del sessantesimo mese dalla data di affidamento definitivo

Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione di una sanzione aggiuntiva nella misura degli interessi legali per ogni giorno trascorso.

Contestualmente, il concessionario fornisce al Comune una relazione rendicontativa sull'andamento della gestione, nella quale sono indicati:

- le attività svolte;
- il numero complessivo e mensile di bambini iscritti;
- l'importo dei relativi incassi, annuali e mensili.

Art. 20 Personale

Per l'attuazione del servizio, l'aggiudicatario dovrà prevedere la presenza di personale in numero adeguato e col competente profilo professionale ai sensi della normativa regionale e nazionale in essere.

Il Concessionario provvede alla gestione del servizio con personale educativo e ausiliario, che sia in regola con il rispettivo CCNL e nell'osservanza delle norme vigenti in ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale.

All'interno del gruppo degli educatori, dovrà essere individuato un Coordinatore pedagogico (D3/E1) in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, esperienza professionale di almeno quattro anni, anche non continuativi, documentata, nei servizi educativi per la fascia di età 0-3 anni, di cui almeno due anni con funzioni di coordinatore, che dovrà svolgere le sotto elencate funzioni:

- referente per l'Amministrazione comunale;
- responsabile pedagogico e organizzativo, con compiti di definire e realizzare il progetto educativo e organizzare le prestazioni necessarie al suo corretto svolgimento, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre piani di formazione.

Il concessionario deve garantire un numero di educatori (C3/D1) secondo i parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 19.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni, assicurando i seguenti rapporti minimi:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

Nello specifico gli educatori che presteranno servizio nel nido "BIM BUM BAM" dovranno avere un'esperienza professionale non inferiore a quattro anni, anche non continuativi, documentata, in servizi educativi/ricreativi nella fascia di età 0-3 anni.

In presenza di minori con disabilità, il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'A.T.S. Il Comune potrà stabilire la riduzione del numero di iscritti nella sezione interessata o in alternativa la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino, anche mediante l'utilizzo di specifici progetti.

Per il Personale addetto ai servizi generali (B1), il rapporto personale ausiliario/bambino è di 1 addetto ogni 20. Tale personale dovrà garantire la cura generale degli ambienti interni ed esterni, la predisposizione dei pasti e collaborare con il personale educativo nella cura e nella sorveglianza dei bambini in una dimensione di trasversalità per il buon andamento del servizio.

Il concessionario si impegna a ridurre al massimo il turnover degli operatori in considerazione che, la continuità dell'attività svolta dal personale, costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. L'aggiudicatario garantisce la tempestiva sostituzione delle assenze nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino ed è tenuto a comunicare le generalità del personale del quale si avvarrà per l'espletamento del servizio, prima della stipula del contratto con l'Amministrazione.

In caso di eventuali variazioni, sostituzioni del personale, le stesse dovranno avvenire con figure di pari livello ed inquadramento. Il Concessionario si impegna a comunicare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Palau i dati anagrafici e la documentazione relativa al personale destinato alle sostituzioni. In ogni caso, l'organico, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta dalla ditta aggiudicataria, come numero, mansioni, livello e monte ore. Le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita degli operatori, devono essere giornalmente annotate in un apposito registro, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel nido d'infanzia, collocato in un luogo accessibile all'Amministrazione per eventuali controlli.

Qualora alcuno dei dipendenti utilizzati dovesse commettere azioni e/o omissioni la cui gravità sia tale, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, da arrecare direttamente e/o indirettamente pregiudizio al Comune, la ditta dovrà immediatamente provvedere alla sua sostituzione, fatte salve eventuali azioni disciplinari e/o penali. L'aggiudicataria dovrà predisporre il documento per la valutazione e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, secondo il D.Lgs n. 81/2003, in relazione alla natura delle attività da svolgere, che dovrà essere presentato al RUP dieci giorni prima dell'inizio del servizio.

Sarà cura del concessionario far partecipare a sue spese il personale operante nell'asilo nido alle attività di aggiornamento, da attuarsi annualmente, che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle esigenze del servizio, nel rispetto di quanto previsto nell'offerta. Bimestralmente, il Concessionario produrrà una relazione sintetica sull'attività svolta relativa al servizio reso.

Art. 21 Responsabilità e assicurazioni

Il concessionario è tenuto a adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo carico, senza alcun indennizzo da parte del Comune.

Per poter garantire il ristoro dei danni provocati, il concessionario dovrà presentare al competente ufficio del Comune prima della stipula del contratto, pena la revoca dell'affidamento, polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00, che prevedano:

- il soggetto concessionario quale contraente;
- l'indicazione esplicita dell'attività assicurativa, coincidente con l'oggetto della concessione e con l'attività svolta nei locali concessi;
- adeguati massimali.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito a danni alle persone e alle cose causati dal personale del soggetto concessionario, nell'espletamento del proprio lavoro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Art. 22 Contratto

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione divenuta efficace, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante in forma pubblica amministrativa. Sarà cura del Comune richiedere all'impresa aggiudicataria la produzione della documentazione necessaria per la stipula del contratto. In ogni caso, a pena della decadenza dell'affidamento e dell'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, entro la data della stipula l'aggiudicatario è obbligato a:

- a. versare anticipatamente le spese contrattuali e conseguenti determinate in via presuntiva, le quali sono tutte a carico dell'aggiudicatario. Il loro conguaglio avverrà dopo la stipulazione;
- b. costituire una garanzia fideiussoria ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo non superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- c. produrre l'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo (se aggiudicatario risulterà un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi);
- d. produrre le polizze RCT e RCO, secondo le modalità e i termini previsti dal presente capitolato;
- e. dare prova di avere la disponibilità del personale in numero e con i requisiti minimi richiesti dal presente capitolato e quelli ulteriori proposti in sede di offerta, indicando l'elenco nominativo degli addetti impiegati, il nominativo del responsabile della sicurezza, il nominativo del referente/persona incaricata di tenere i rapporti con il Comune.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento della concessione.

Il Comune si riserva di avviare l'esecuzione del servizio in via d'urgenza.

Le spese per la pubblicazione del bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 23 Patto di integrità' - clausola di salvaguardia

Ai sensi della L.190/2012, art. 1 comma 17, si applica il Patto di Integrità approvato con con deliberazione del Commissario straordinario n. 21 del 18/05/2017. Tale strumento, richiamato al Punto 1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione, stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza ed integrità. Il mancato rispetto del suddetto Patto di Integrità potrà dare luogo in sede di partecipazione alla esclusione dalla gara e in fase di esecuzione alla risoluzione del contratto.

Art. 24 Estensione codice di comportamento dei dipendenti pubblici

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, ad informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Palau, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2014 e adeguato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 18.05.2017.

Art. 25 Rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 – piano di sicurezza

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'impresa valuta, pertanto, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze impiegate, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. All'esito della valutazione "il datore di lavoro" elabora un documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il concessionario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando gli operatori di indumenti e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e dovrà dichiarare, a firma del Legale Rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, del concessionario, rimanendo sempre esclusa la responsabilità del Comune.

Art. 26 Controlli del Comune

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati controlli e verifiche, al fine di accertare che il contratto di concessione ed il servizio da svolgere nel locale concesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni di questo capitolato e del contratto di concessione.

Le ispezioni periodiche, effettuate anche senza preavviso, saranno tendenti ad accertare lo stato di manutenzione e la condizione generale della struttura (sia all'interno che all'esterno), degli impianti ed attrezzature, nonché l'adempimento da parte del concessionario degli obblighi che lo stesso è tenuto a rispettare.

A tale scopo il concessionario dovrà consentire, in qualsiasi momento, libero accesso al personale comunale preposto che farà particolare riferimento:

- al mantenimento degli standard di qualità indicati dalla normativa regionale vigente;
- alla qualità del servizio erogato;
- alla conformità dello stesso al progetto tecnico-pedagogico;
- all'idoneità del personale impiegato;
- alle condizioni igienico-sanitarie delle strutture;
- alla qualità delle derrate alimentari e di tutte le forniture;
- al rispetto della tabella dietetica e del menù prescritti dall'Azienda Sanitaria Locale;
- agli altri aspetti di questo capitolato.

Il concessionario agevolerà inoltre ogni controllo svolto dalle istituzioni sanitarie competenti, al fine della verifica del rispetto delle normative igieniche e sanitarie.

Il servizio sociale del Comune verifica direttamente o rapportandosi al referente designato dal Concessionario, l'organizzazione del servizio e la corretta applicazione delle linee metodologiche – educative programmate ed inoltre:

- a) verifica che le condizioni previste da questo capitolato siano puntualmente rispettate e che il progetto tecnico-organizzativo sia attivato sin dall'inizio delle prestazioni, riferendo per iscritto, al responsabile del settore socioculturale, in caso di riscontrate inadempienze;
- b) verifica che durante il funzionamento del servizio sia costantemente mantenuto il rapporto numerico tra educatori e bambini e la prevista presenza di operatori (personale ausiliario e di cucina) come stabilito dalla vigente normativa di riferimento oltre che da questo capitolato.

Art. 27 Penalità

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti da questo capitolato, il Comune avrà facoltà di applicare, nei confronti del concessionario, penali così stabilite:

1. sospensione del servizio di nido d'infanzia non autorizzata dal Comune: € 5.000,00;
2. carenza dei requisiti degli operatori impiegati nel servizio € 500,00 per ciascuna infrazione e per ciascun giorno di permanenza in servizio;
3. non ottemperanza, entro 7 giorni dalla richiesta, alle direttive in merito alla sostituzione degli operatori non ritenuti idonei: € 500,00 per ciascuna infrazione;
4. omessa o tardiva comunicazione della sostituzione del personale educativo: € 200,00 per ciascuna infrazione;
5. inadegua qualità e quantità delle porzioni di alimenti serviti in relazione alle tabelle dietetiche predisposte dal pediatra ed autorizzate dal servizio di igiene alimentare della A.T.S: € 500,00 per ogni infrazione riscontrata fino ad un massimo di tre;
6. difformità dei pasti predisposti rispetto alla tabella dietetica e menu settimanali autorizzata dal servizio di igiene alimentare: € 1.000,00 per ciascuna infrazione;
7. inadegua pulizia, disinfezione, sanificazione ambienti: € 200,00 per ciascuna infrazione;
8. comportamento scorretto nei rapporti con l'utenza: € 200,00 per ciascuna infrazione;
9. omessa o tardiva trasmissione dei registri presenze bambini e personale: € 100,00 per ciascun giorno di ritardo;
10. mancato rispetto dell'utilizzo dei guanti monouso per l'igiene dei bambini e per le opere di sanificazione quando il loro utilizzo è consigliato nelle schede di sicurezza: € 300,00 per ciascuna infrazione;
11. inadegua stato igienico dell'abbigliamento di servizio del personale: € 100,00 per ciascuna infrazione;
12. scarsa o inadeguata manutenzione ordinaria della struttura: € 500,00 per ogni infrazione fino a un massimo di tre;
13. altre omissioni, relative ad oneri posti a carico del concessionario, previste dalle leggi, dal bando o da questo capitolato € 500,00.

Le singole inadempienze sono tempestivamente contestate per iscritto via PEC, con la fissazione di un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario.

Art. 28 Subconcessione

È vietata la cessione del contratto e la subconcessione delle attività. Il concessionario resta unico obbligato e responsabile nei confronti del Comune.

Art. 29 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa affidataria dovrà presentare al Comune la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme non pagate dall'esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante e l'affidamento al

concorrente che segue nella graduatoria. Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario potrà essere obbligato ad integrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino alla scadenza dell'intero periodo di durata contrattuale e sarà restituito al termine dello stesso, sempreché non risultino a carico dell'impresa inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause impeditive alla restituzione.

Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 30 Risoluzione del contratto

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art.108 D.Lgs. 50/2016, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta - previste dalla legge e dal presente capitolato - qualora l'aggiudicatario:

- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- somministri, per mancata vigilanza delle forniture dei pasti da altra impresa, cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nella tabella dietetica e nel menu approvato dalla A.T.S. competente;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro per più di due volte nel corso della concessione;
- sostituisca ripetutamente e senza adeguata motivazione il personale educativo;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di sub concessione e di cessione del contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione da parte Comune - in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC - di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 31 Recesso unilaterale

Ai sensi dell'art. 1671 del c.c e in applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, di ridimensionare l'oggetto della concessione, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione delle proprie strutture o servizi, di ridurre o di sospendere, senza limiti di tempo, il servizio dato in concessione senza che il concessionario possa pretendere indennità di sorta, dandone comunicazione mediante PEC e con preavviso di 2 mesi.

Art. 32 Controversie

Qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'impresa affidataria e il Comune, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto, sarà definita all'Autorità Giudiziaria ordinaria del foro di Tempio Pausania. E' esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

Art. 33 Trattamento dati personali

In materia di protezione di dati personali si provvede all'informativa facendo presente che i dati forniti dalle Ditte concorrenti saranno raccolti e conservati presso gli uffici del Settore socio-culturale del Comune di Palau sotto la responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi a esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al GDPR 679/2016. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano di cui alla L. 241/90, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune.

Art. 34 Spese contrattuali

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali, compresi i diritti di segreteria, le spese di registrazione del contratto, gli oneri fiscali e di bollo, nonché quelle eventuali per la consegna e la riconsegna dei beni oggetto della concessione. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 35 Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si applicano (per quanto compatibili) le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del c.c.. La ditta appaltatrice avrà, inoltre, l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi e regolamenti in vigore sia a livello nazionale sia a livello regionale nel corso del periodo contrattuale.